



COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

ORDINANZA DEL SINDACO	
Numero	Data
133	29-08-2026

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE IN TUTTI I CORSI D'ACQUA E CORPI IDRICI SUPERFICIALI PRESENTI SULL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLEONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 116, E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 30 MARZO 2010

DIVIETO DI BALNEAZIONE IN TUTTI I CORSI D'ACQUA E CORPI IDRICI SUPERFICIALI PRESENTI SULL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLEONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 116, E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 30 MARZO 2010

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

VISTO il decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010, recante «Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione»;

RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2026.0023219 del 22 maggio 2026, riportante l'elenco delle acque di balneazione soggette a monitoraggio, nel quale non risultano ricompresi i corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune di Castelleone, e con la quale i Comuni sono richiamati al puntuale caricamento delle ordinanze sindacali di divieto di balneazione nell'apposita sezione del sito del Ministero della Salute;

RICHIAMATA, altresì, la nota di ATS Val Padana del 9 luglio 2026, prot. n. 62562/26, relativa alle acque di balneazione individuate da Regione Lombardia per la stagione balneare 2026;

PREMESSO che sul territorio comunale sono presenti corsi d'acqua, rogge, canali, fossi, bacini e altri corpi idrici superficiali e relative derivazioni, non individuati come acque di balneazione e non assoggettati al monitoraggio previsto dalla normativa sopra richiamata;

CONSIDERATO che, in assenza di specifici controlli finalizzati alla balneazione, non può essere garantita l'idoneità igienico-sanitaria delle predette acque, né possono escludersi ulteriori pericoli connessi alle caratteristiche dei luoghi, alla corrente, alla profondità, alla presenza di manufatti, ostacoli o fondali irregolari;

RITENUTO pertanto necessario, a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e al fine di prevenire incidenti o annegamenti, vietare la balneazione in tutti i corsi d'acqua e corpi idrici superficiali presenti sull'intero territorio comunale;

VISTI gli articoli 5 e 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'articolo 50, relativo alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE IN TUTTI I CORSI D'ACQUA, ROGGE, CANALI, FOSSI, BACINI E IN OGNI ALTRO CORPO IDRICO SUPERFICIALE, COMPRESSE LE RELATIVE DERIVAZIONI, PRESENTI SULL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLEONE.

AVVERTE

che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e resta efficace sino alla sua espressa revoca o modifica;

che, fatto salvo che il fatto costituisca reato o sia soggetto a una diversa e specifica sanzione, l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di polizia, ciascuno per quanto di competenza, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Castelleone, nonché ogni ulteriore forma di informazione ritenuta opportuna;

la trasmissione del presente provvedimento al Settore Polizia Locale e Controllo del Territorio, al Servizio Protocollo, ad ATS Val Padana - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - all'indirizzo balneazione-valpadana.it, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona e al Ministero della Salute mediante caricamento nell'apposita sezione del Portale Acque.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

il Sindaco

dr. Federico Marchesi